



BREXIT NELLA FASE DI ATTUAZIONE: criticità e soluzioni doganali, fiscali, contrattuali e processuali

03 DICEMBRE 2020

L'IMPATTO DELLA BREXIT IN AMBITO IVA

RELATORE

AVV. TOMMASO FONTI, LL.M.



INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Il nuovo trattamento IVA negli scambi di beni con il Regno Unito;
2. La procedura per posticipare la liquidazione dell'IVA dovuta all'importazione (c.d. postponed accounting for import VAT);
3. La gestione dei rapporti di Consignment Stock / Call-Off Stock dopo la Brexit;
4. I nuovi adempimenti e-commerce per fornitori e marketplace.



IL NUOVO TRATTAMENTO IVA NEGLI SCAMBI DI BENI CON IL REGNO UNITO



II NUOVO TRATTAMENTO IVA NEGLI SCAMBI DI BENI CON IL REGNO UNITO A PARTIRE -1-

❑ A partire dal 01.01.2021, le cessioni di beni effettuate da imprese italiane nei confronti di clienti stabiliti nel Regno Unito:

- a) **non** costituiranno **più cessioni intracomunitarie** di beni ex Articolo 41 del D.L. 331/1993;
- b) costituiranno invece, dalla prospettiva IVA italiana, **cessioni all'esportazione** ex Articolo 8 del D.P.R. IVA 633/72.



Rimarranno operazioni non imponibili IVA italiana



II NUOVO TRATTAMENTO IVA NEGLI SCAMBI DI BENI CON IL REGNO UNITO -2-

- ❑ Poiché le cessioni all'esportazione concorrono alla acquisizione dello status di **ESPORTATORE ABITUALE** e alla formazione del **PLAFOND IVA**, le imprese italiane **non subiranno limitazioni** in riferimento alla maturazione e alla possibilità di utilizzo **del PLAFOND IVA**.

- ❑ Le **formalità e gli oneri di sdoganamento delle merci all'esportazione e all'importazione** saranno **ripartiti** tra il fornitore italiano e il cliente inglese, **in funzione del termine di resa INCOTERMS** convenuto.



II NUOVO TRATTAMENTO IVA NEGLI SCAMBI DI BENI CON IL REGNO UNITO -3-

- Le imprese italiane dovranno richiedere ed ottenere l'attribuzione di un **codice EORI** e di un **numero di partita IVA inglesi** per gestire le **vendite di beni** verso il Regno Unito **con termine di resa Incoterms DDP**.

- In tale caso, l'impresa italiana dovrà infatti:
 - a) **Agire quale IOR** nel Regno Unito e provvedere al **pagamento dei dazi e dell'IVA al momento dell'importazione** dei beni in UK (se e nella misura dovuti); e
 - b) **Fatturare la vendita con la P.IVA inglese addebitando l'IVA inglese**, in considerazione del fatto che la consegna del bene avviene in territorio inglese e, conseguentemente, l'operazione è territorialmente rilevante nel Regno Unito.



LA PROCEDURA PER POSTICIPARE LA LIQUIDAZIONE DELL'IVA DOVUTA ALL'IMPORTAZIONE



LA PROCEDURA PER POSTICIPARE LA LIQUIDAZIONE DELL'IVA DOVUTA ALL'IMPORTAZIONE -1-

- ❑ A partire dal 01.01.2021, il Legislatore inglese ha previsto un nuovo **regime alternativo** per liquidare l'IVA inglese dovuta all'importazione, il cosiddetto "POSTPONED ACCOUNTING FOR IMPORT VAT".
- ❑ Per poterlo utilizzare occorre essere registrati ai fini IVA in UK.
- ❑ Tramite tale regime, l'importatore potrà **contabilizzare l'IVA all'importazione direttamente nella propria dichiarazione IVA periodica**, posticipando quindi la liquidazione e l'assolvimento dell'IVA altrimenti dovuta ad ogni importazione di merci.



LA PROCEDURA PER POSTICIPARE LA LIQUIDAZIONE DELL'IVA DOVUTA ALL'IMPORTAZIONE -2-

- ❑ Il POSTPONED ACCOUNTING FOR IMPORT VAT è un **regime opzionale attivabile** dall'importatore **direttamente nella dichiarazione di importazione**, senza necessità di preventiva autorizzazione.
- ❑ Tuttavia, il regime è **obbligatorio** quando l'importatore ha optato per la **dichiarazione doganale differita ovvero semplificata**.
- ❑ A prescindere dalla modalità con cui l'IVA all'importazione viene liquidata, è importante assicurarsi che i dati indicati nella dichiarazione doganale siano corretti, poiché sono la base per la corretta liquidazione e versamento dell'IVA.



LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI CONSIGNMENT STOCK/CALL-OFF STOCK DOPO LA BREXIT



LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI CONSIGNMENT STOCK/CALL OFF STOCK DOPO LA BREXIT -1-

Il contratto di **consignment stock (o call-off stock)** costituisce un **rapporto** in base al quale:

- ✓ L'impresa italiana mette a disposizione del proprio cliente estero uno stock di prodotti, affinché il cliente possa prelevarli secondo le proprie necessità;
- ✓ La vendita si perfezionerà unicamente al momento del prelievo dei prodotti da parte del cliente estero;
- ✓ I prodotti saranno ad esclusivo beneficio del cliente estero e potranno essere prelevati unicamente dallo stesso;
- ✓ I prodotti non potranno essere utilizzati per fornire un numero indistinto di clienti ubicati nel paese estero.



LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI CONSIGNMENT STOCK/CALL OFF STOCK DOPO LA BREXIT -2-

- ❑ A partire dal 01.01.2021, **non sarà più possibile gestire i rapporti di consignment stock/call-off stock con clienti inglesi secondo lo schema del consignment stock/call-off stock comunitario.**
- ❑ Il Regno Unito sarà un **paese extra-UE** a tutti gli effetti e i prodotti inviati in consignment al cliente inglese saranno assoggettati a **dazi ed IVA al momento della importazione** degli stessi in territorio inglese (se dovuti).
- ❑ Quindi, i rapporti di consignment stock/call-off stock con i clienti inglesi **dovranno essere gestiti secondo lo schema dei rapporti di consignment stock/call-off stock mantenuti con clienti ubicati in paesi extra-UE.**




LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI CONSIGNMENT STOCK/CALL OFF STOCK DOPO LA BREXIT -3-

- ❑ I beni inviati dall'impresa italiana verso il Regno Unito potranno essere assoggettati ai **seguenti 2 regimi doganali alternativi**:
- **Importazione definitiva** (c.d. *free circulation*) con pagamento immediato dei dazi doganali e dell'IVA (se e nella misura previsti dalla normativa inglese); ovvero
 - **Introduzione in un deposito doganale** con sospensione del pagamento dei dazi e dell'IVA, che saranno dovuti e versati soltanto al momento del prelievo dei beni dal deposito; l'assolvimento dei dazi e dell'IVA non verrà evitato, ma unicamente differito.


La scelta della modalità di gestione della fase di importazione dei beni in UK - in connessione ad un rapporto di consignment stock – andrà valutata in ragione della esistenza o meno di eventuali esenzioni/preferenze daziarie.



UTILIZZO DI DEPOSITO DOGANALE E FORMALITA' ED ONERI DOGANALI IN CAPO AL CLIENTE UK



UTILIZZO DI DEPOSITO ON-SHORE E FORMALITA' ED ONERI DOGANALI IN CAPO AL VENDITORE ITALIANO (IOR)





I NUOVI ADEMPIMENTI E-COMMERCE PER FORNITORI E MARKETPLACE



I NUOVI ADEMPIMENTI E-COMMERCE PER FORNITORI E MARKETPLACE

-1-

- ❑ A partire dal 01.01.2021, entreranno in vigore **nuove norme inglesi relative alle vendite on-line di beni** eseguite da imprese non stabilite nel Regno Unito, le quali identificano differenti regimi IVA.
- ❑ La **soglia di £70.000** prevista oggi per le vendite on-line da imprese UE **non troverà più applicazione.**
- ❑ Viene abolita la soglia di esenzione da IVA prevista per le importazioni di beni di valore inferiore a £15 – tutti i beni importati saranno soggetti ad IVA.



I NUOVI ADEMPIMENTI E-COMMERCE PER FORNITORI E MARKETPLACE

-2-

Occorre distinguere a seconda che al momento della vendita on-line:

a) I BENI SI TROVINO FUORI DAL REGNO UNITO

oppure

b) I BENI SI TROVINO SUL TERRITORIO DEL REGNO UNITO




SCENARIO 1: BENI MANTENUTI FUORI DAL REGNO UNITO AL MOMENTO DELLA VENDITA ON-LINE

BENI DI VALORE ≤ £135		BENI DI VALORE > £135
L'IVA non è dovuta in dogana ma è addebitata al consumatore in connessione con la vendita		<p>Trovano applicazione le regole ordinarie, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'IVA sarà dovuta all'importazione dal venditore italiano o dal consumatore inglese in base al termine di resa scelto e secondo le procedure doganali; Se le formalità doganali sono svolte dal venditore italiano, il venditore assolverà l'IVA in dogana, recupererà l'IVA assolta in dichiarazione e addebiterà l'IVA inglese nella fattura di vendita emessa con P.IVA UK a carico del consumatore
Vendite on-line dirette	Addebitata al consumatore inglese al momento del pagamento + fattura di vendita inglese emessa dal fornitore italiano con P.IVA UK e liquidazione IVA in dichiarazione UK	
Vendite on-line facilitate da un Marketplace	IVA UK addebitata direttamente dall'OMP che viene considerato il venditore e emetterà fattura di vendita a carico del consumatore	


SCENARIO 2: BENI MANTENUTI SUL TERRITORIO DEL REGNO UNITO AL MOMENTO DELLA VENDITA ON-LINE

- Se le vendite sono facilitate da un marketplace (MKP), **il MKP verrà considerato come il soggetto passivo che esegue la vendita** del bene a favore del consumatore inglese.



SCENARIO 2: BENI MANTENUTI SUL TERRITORIO DEL REGNO UNITO AL MOMENTO DELLA VENDITA ON-LINE

- ❑ Se invece le vendite non sono facilitate dal MKP, troveranno applicazione le regole IVA ordinarie.





Modulo di formazione

L'IMPATTO DELLA BREXIT IN AMBITO IVA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CONTATTI

AVV. TOMMASO FONTI, LL.M. tf@bacciardistudiolegale.it